

CONTRARIAN • LEGAL

di Massimo Foschi

# Misure per le imprese

51

Il decreto Rilancio ha l'obiettivo di accelerare la ripresa delle realtà colpite dall'emergenza. Ma andrà effettivamente a beneficio di tutti i contribuenti?

# N

Nel corso di questi ultimi mesi, durante i quali la vita di tutti noi è stata complicata dagli effetti della pandemia, il tessuto imprenditoriale e professionale italiano, ha, come non mai, sentito il bisogno di un supporto economico e finanziario da parte dello Stato, finalizzato a sostenere un'economia necessariamente segnata dal lockdown e dalle indispensabili restrizioni al movimento e al contatto fra le persone, che hanno frenato ovviamente i consumi e la produzione industriale. Dopo tanto chiedere era giunto il momento che lo Stato desse qualcosa all'imprenditoria italiana.

In tale ottica sono stati richiesti a più voce interventi tesi non solo a differire il pagamento delle imposte, ma soprattutto a fornire contributi a fondo perduto, senza alcun obbligo di restituzione, tali da sostenere e velocizzare la ripresa dell'economia italiana.

In tale contesto si inserisce l'art. 24, del decreto Rilancio (non ancora convertito in legge al momento in cui scriviamo) che ha



Massimo Foschi, socio dello studio Biscozzi Nobili Piazza

stabilito il venir meno dell'obbligo di versamento del saldo Irap per il 2019 e del primo acconto per il 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro. Nonostante una formulazione della norma non proprio felicissima e in attesa di una posizione ufficiale dell'amministrazione finanziaria, i principali operatori e commentatori di settore paiono allineati nel considerare anche il versamento dell'acconto 2020 (sul saldo 2019 non vi sono dubbi) come cancellato "per sempre", senza obbligo di successivo riversamento dello stesso al momento del pagamento del saldo per il medesimo anno.

La cancellazione definitiva di tali pagamenti di natura fiscale genera pertanto indirettamente lo stesso effetto di un contributo a fondo perduto da parte dello Stato, pur nel limite annuo massimo per ciascun soggetto di 800mila

euro, derivante dal rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo.

Se l'intervento sull'acconto 2020 presenta un impatto abbastanza lineare su tutti i contribuenti, essendo collegato all'Irap dovuta nel corso del 2019, quello sul saldo 2019 appare del tutto casuale, essendo legato al versamento di una somma la cui esistenza dipende dal fatto che la base imponibile 2019 sia stata superiore a quella 2018. Infatti, dato che l'ordinamento fiscale italiano prevede il pagamento di acconti pari 100% di quanto dovuto l'anno precedente, in costanza, o in caso di peggioramento, della base imponibile 2019 rispetto al 2018 non si genera alcun saldo Irap da versare e quindi la norma in questione non apporta alcun beneficio (né economico né finanziario) ai contribuenti.

In questa ottica, oltre che legata ad aspetti casuali, tale disposizione appare forse anche inversamente proporzionale alle esigenze dei contribuenti andando a penalizzare proprio quei soggetti che hanno subito una contrazione della base imponibile 2019 rispetto al 2018.

Pare infatti che l'intenzione del legislatore sia stata invece quella di premiare i soli contribuenti che avevano avuto un trend di crescita nell'esercizio antecedente a quello pandemico, pur senza verificare l'effettivo impatto negativo del Covid-19 generatosi quest'anno sugli stessi. **F**